

## STATUTO

### BE HOME IMPRESA SOCIALE SRL

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA BICETTI DE'  
BUTTINONI 15

Numero REA: MI - 2124839

Codice fiscale: 09959980963

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 21-01-2019 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

- 2 -

mancanza di formale convocazione e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, espone ai presenti la necessità di approvare un nuovo testo di statuto sociale in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 112/2017, statuto che mantiene fermi la denominazione, la sede, la durata e il capitale e, quanto all'oggetto sociale, si limita ad apportare lievi modifiche di carattere puramente formale, statuto che sottopone in bozza all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea quindi, all'unanimità dei voti palesemente espressi e rappresentanti l'intero capitale sociale,

**DELIBERA:**

1) di approvare tanto articolo per articolo quanto nel suo complesso il nuovo testo di statuto sociale che reggerà d'ora in avanti la società e che, mantenendo fermi la denominazione, la sede, la durata e il capitale, e tenendo conto delle lievi modifiche formali sopra proposte dal Presidente per quanto riguarda l'oggetto sociale, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di delegare il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale ed allegato statuto le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore 18,45.

Di quest'atto e dell'allegato statuto io Notaio ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 18,50.

Consta il presente atto di un foglio scritto su due pagine e mezza in parte a macchina da persone di mia fiducia e in parte di mia mano.

F.to LUISA ALDROVANDI

F.to GUIDO PEREGALLI

Allegato "A" al n. 33161/9412 di repertorio

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA**

Articolo 1 – Denominazione e natura

1.1 E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, in forma di società a responsabilità limitata, l'impresa sociale denominata

**"BE HOME IMPRESA SOCIALE S.R.L."**

1.2 La società non ha fini di lucro.

Articolo 2 – Scopo e oggetto

2.1 La società si propone di realizzare finalità di interesse generale ed a tal fine intende esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112,

In particolare, lo scopo della società è quello di promuovere e realizzare interventi immobiliari finalizzati ad un'offerta abitativa accessibile a famiglie e persone in situazioni di fragilità economico e/o sociale, nello spirito. Nell'ambito di tali iniziative dette di "housing" sociale, la società si propone di fornire servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti e società appartenenti al terzo settore, a compiere, direttamente o

- 3 -

indirettamente, l'insieme delle azioni ed iniziative volte a favorire l'accesso delle persone svantaggiate ad un contesto urbano, abitativo e sociale dignitoso e al miglioramento ed al rafforzamento della loro condizione socio-economico-relazionale.

Tali iniziative intendono sviluppare anche un'offerta di servizi all'abitare finalizzate al miglioramento ed al rafforzamento della condizioni socio-economico-relazionali di persone, famiglie e della comunità locale nell'ottica della rigenerazione dei territori.

Nel perseguimento dello scopo di cui sopra, a titolo esemplificativo la società intende:

- a) operare mantenendo il principio della sussidiarietà coinvolgendo operatori nel campo delle politiche sociali e dell'abitare sia pubblici e privati;
- b) contribuire al miglioramento della vita e della coesione sociale nelle comunità locali promuovendo e realizzando interventi, attività e servizi orientati alla rigenerazione urbana, sociale ed economica;
- c) operare nel contesto di un mercato abitativo equamente remunerato e socialmente orientato rispondendo ai mutevoli bisogni dei soggetti beneficiari realizzando, direttamente o indirettamente, iniziative volte a creare un'offerta abitativa strutturalmente e funzionalmente capace di soddisfare tali bisogni;
- d) realizzare, direttamente o indirettamente, interventi di riqualificazione di immobili a destinazione abitativa, commerciale e di servizi, da adibire alle attività che contribuiscono al raggiungimento dello scopo istituzionale;
- e) realizzare e gestire soluzioni abitative temporanee diverse dall'alloggio tradizionale quali a titolo di esempio: residence, residenze universitarie, strutture collettive, strutture ricettive, mini alloggi, comunità alloggio, appartamenti protetti e simili, a favore di soggetti che necessitano soluzioni alloggiative temporanee o in condizioni, anche momentanee, di non completa autosufficienza per ragioni economiche, fisiche o patologiche;
- f) attraverso la realizzazione di attività formative, di studio, ricerca e consulenza favorire lo sviluppo delle competenze tecniche e gestionali e delle capacità necessarie all'attuazione di interventi e iniziative di "housing" sociale e rigenerazione urbana nel significato precedentemente declinato;
- g) attivare rapporti e contatti stabili con soggetti e organizzazioni, pubbliche e private, accreditate nel campo dello sviluppo immobiliare e dei servizi integrativi all'abitare, che possano intervenire a completamento delle iniziative promosse e realizzate in modo da attribuire alle stesse maggiore efficacia e coerenza;
- h) attraverso iniziative di convegnistica e comunicazione, promuovere una cultura dell'abitare capace di rigenerare socialmente ed economicamente i territori e le comunità locali;
- i) realizzare e promuovere ogni azione utile all'innovazione ed alla sperimentazione progettuale sia sul piano delle tecniche costruttive che sui modelli di gestione, nell'ottica di interventi sostenibili sia sul piano ambientale che sociale;
- l) favorire lo sviluppo della finanza di progetto nella realizzazione delle opere pubbliche, prevedendo il coinvolgimento dei privati nelle attività di finanziamento, realizzazione e gestione delle infrastrutture di servizi di utilità pubblica, monitorandone le iniziative realizzate e le problematiche emerse nella sua applicazione;

- 4 -

m) diffondere e favorire presso gli enti locali e i privati la conoscenza degli strumenti e delle pratiche relativi alla collaborazione pubblico/privato per la realizzazione degli interventi abitativi;

n) promuovere la collaborazione e lo scambio con altri soggetti del terzo settore e dell'impresa sociale che perseguano finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali e coordinandosi per rendere questi ultimi più produttivi ed incisivi nel tessuto sociale;

o) compiere, direttamente o indirettamente, attività ed operazioni immobiliari di ogni tipo, ivi inclusi la gestione, l'affitto, l'acquisizione o l'assunzione, in usufrutto o diritto di superficie, di immobili da adibire alle iniziative come sopra specificate;

p) compiere inoltre tutte le operazioni bancarie, finanziarie ed immobiliari a ciò necessarie, tra le quali, a titolo esemplificativo, l'assunzione di mutui a breve e lungo termine, l'acquisizione, in proprietà o altro diritto reale, di beni immobili, la concessione degli stessi a terzi, in affitto o comodato o altro diritto;

q) stipulare contratti e convenzioni con privati cittadini e con enti pubblici e privati, ricevendo contributi, sovvenzioni e donazioni; configurandosi l'insieme delle sopra elencate attività come attività di assistenza sociale ai sensi di quanto previsto dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328;

r) compiere e promuovere partecipazioni societarie anche con soggetti di altra natura giuridica finalizzate allo sviluppo di operazioni immobiliari che prevedano interventi di "housing" sociale e rigenerazione urbana.

#### Articolo 3 - Sede

3.1 La società ha sede in Milano.

3.2 Con deliberazione dei soci assunta con la maggioranza di cui all'articolo 21.1, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

3.3 Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è di competenza del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

### TITOLO II

#### CAPITALE - DISCIPLINA DEI SOCI

##### Articolo 5 - Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 In caso di aumento del capitale, la relativa delibera può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in tal caso, la polizza assicurativa o la fidejussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio conferente con un versamento di pari importo, a titolo di cauzione.

In mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto a sottoscrivere l'aumento in proporzione

- 5 -

alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta; nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione, da farsi a cura del consiglio di amministrazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a favore di terzi.

5.4 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione del consiglio di amministrazione sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo, salvo il diritto del socio di ottenere copia dei predetti documenti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

5.5 Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 del Codice Civile, è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

5.6 La società potrà acquisire dai soci versamenti con o senza obbligo di rimborso e finanziamenti sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

5.7 L'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice Civile è attribuita alla competenza dei soci, con la maggioranza di cui all'articolo 21.1 e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

#### Articolo 6 – Libro dei soci

6.1 La società tiene, a cura del consiglio di amministrazione e con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

6.2 Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

6.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Il trasferimento delle quote per atto tra vivi, intendendosi per tale qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o nuda proprietà o l'usufrutto sulle quote, è consentito nel rispetto del principio della non discriminazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

In caso di trasferimento spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Detto trasferimento è inoltre soggetto al gradimento da parte dei soci.

7.2 Il socio che intende cedere la propria quota o parte di essa è tenuto preventivamente a comunicare per iscritto agli altri soci che risultino iscritti nel libro dei soci alla data della comunicazione e al consiglio di amministrazione i termini della transazione, ed in particolare il nominativo del terzo acquirente, l'eventuale attività da questi esercitata, il prezzo ed ogni altra indicazione relativa alle modalità della cessione e di pagamento. La

- 6 -

comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti degli altri soci, che possono determinare la conclusione del contratto di compravendita della quota comunicando per iscritto l'esercizio della prelazione al socio offerente e al consiglio di amministrazione, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del socio offerente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il socio che intende cedere la propria quota deve indicarne espressamente il controvalore in denaro, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di tale indicazione, gli altri soci avranno diritto di acquistare le partecipazioni oggetto di cessione ad un prezzo determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2473 del Codice Civile.

7.3 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, l'acquisto della partecipazione offerta spetterà loro in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il diritto ad acquisire la parte di partecipazione inopata si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che hanno esercitato la prelazione.

7.4 La rinuncia al diritto di prelazione da parte di tutti i soci, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di cui all'articolo 7.2, attiva, su impulso del consiglio di amministrazione, la richiesta di gradimento dei soci.

In tale caso, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, il consiglio di amministrazione deve convocare i soci secondo le modalità di cui all'articolo 17 e successivamente notificarne senza indugio la decisione all'interessato, anche se presente all'assemblea, mediante apposita comunicazione scritta da recapitare ad uno degli indirizzi risultanti dal libro dei soci al momento dell'avvio della procedura di prelazione e gradimento.

Il gradimento non potrà essere negato se non previa indicazione di un terzo soggetto disponibile ad acquistare la partecipazione posta in vendita al medesimo prezzo e condizioni ovvero a prezzo e/o condizioni migliorative per il socio offerente.

In tale caso, se il trasferimento non si perfeziona per cause non imputabili al socio offerente entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo, rimettendo gli altri soci in termine per l'esercizio della prelazione.

Qualora invece il gradimento sia stato concesso, il socio può trasferire la partecipazione, ma solo al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione che ha dato avvio alla procedura di prelazione.

7.5 Il trasferimento di quote che avvenga in violazione della procedura di prelazione e gradimento di cui ai paragrafi precedenti è inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché il consiglio di amministrazione non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci.

7.6 Per la costituzione del diritto di usufrutto e di pegno sulla partecipazione occorrerà il preventivo consenso scritto della maggioranza degli altri soci, computata secondo la partecipazione al capitale ed escludendosi dal computo

- 7 -

la quota di pertinenza del o dei soci richiedenti tale consenso. In mancanza della suddetta maggioranza, si applica quanto previsto dall'articolo 7.4.

7.7 In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, è in ogni caso espressamente vietata qualunque forma di discriminazione nell'ammissione di nuovi soci, ad eccezione delle situazioni in cui l'attività in concreto esercitata da questi ultimi sia in contrasto con lo scopo e l'oggetto statutario della società.

È inoltre vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possono discendere dalla forma giuridica della società.

#### Articolo 8 - Morte del socio

8.1 La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere obbligatoriamente offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui all'articolo 7.2, salvo che consti il consenso unanime di tutti gli altri soci alla prosecuzione del rapporto societario con l'erede o il legatario.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti la partecipazione e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

#### Articolo 9 - Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalla legge.

Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui all'art. 3, comma terzo, lettera a), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

#### Art. 10 - Esclusione del socio

10.1 Il consiglio di amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del presente statuto o degli eventuali regolamenti adottati dalla società o delle deliberazioni degli organi sociali, così come nel caso di condotta inconciliabile con il perseguimento degli scopi della società o di sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli stessi o ancora di morosità, invita il socio inadempiente o moroso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare per iscritto, con le medesime modalità, le proprie giustificazioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito.

10.2 Decorsi quindici giorni dalla data concessa al socio inadempiente o moroso per fornire le proprie giustificazioni senza che il socio stesso abbia adempiuto all'invito, così come nel caso in cui le giustificazioni addotte siano ritenute inadeguate o comunque insufficienti, il consiglio di amministrazione delibera l'esclusione del socio e comunica tale decisione all'interessato, con le modalità di cui all'art. 10.1.

10.3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea dei soci, entro il termine di decadenza di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di esclusione. L'assemblea si pronuncia con votazione a maggioranza assoluta, senza computare nel quorum deliberativo il voto spettante al socio interessato; nelle more della pronuncia assembleare, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica del socio escluso dal consiglio di amministrazione restano sospesi e non esercitabili.

10.4 I soci che incorrono in procedure concorsuali sono esclusi di diritto.

10.5 In tutti i casi previsti dal presente articolo, la decisione di esclusione

- 8 -

deve essere assunta nel rispetto del principio di non discriminazione.

#### Articolo 11 - Unico socio

11.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio e quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

11.2 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente, in luogo del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 12 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

12.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice Civile.

12.2 In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma terzo, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, non può esercitare attività di direzione e coordinamento sulla società una società costituita da un unico socio persona fisica, oppure un ente con scopo di lucro o ancora una amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

### TITOLO III

#### LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELL'ATTIVITA'

#### Articolo 13 – Lavoro nell'impresa sociale

13.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, i lavoratori dipendenti della società, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività svolte dalla società, vengono coinvolti nelle decisioni assunte mediante:

a) diritto a nominare un rappresentante comune (anche eventualmente coincidente con uno degli amministratori), che dovrà essere invitato a partecipare alle assemblee allorquando siano poste all'ordine del giorno questioni incidenti direttamente sulle condizioni di lavoro o sulla qualità dei servizi erogati dalla società e che comunque potrà richiedere al consiglio di amministrazione di fissare almeno un incontro annuale, per discutere su tali questioni;

b) obbligo per il consiglio di amministrazione di svolgere, con periodicità almeno annuale, un sondaggio per la valutazione del grado di soddisfazione dei lavoratori, utenti e altri soggetti come sopra definitivi, anche a mezzo di somministrazione di apposito questionario, le cui risultanze devono essere analizzate e valutate nel corso della assemblea o dell'incontro annuale di cui alla lettera a) precedente;

c) diritto, nel caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, primo comma, del Codice Civile, ridotti della metà, a nominare un componente del consiglio di amministrazione e un componente dell'organo di controllo della società.

13.2 Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendente della società non può essere superiore al rapporto da

- 9 -

uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nella società, risultante da apposito registro tenuto a cura del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al numero dei lavoratori.

#### TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

##### Articolo 14 – Decisioni dei soci

14.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

14.2 Sono inoltre riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;
- 2) la nomina e la revoca del consiglio di amministrazione;
- 3) la nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo, ivi incluso lo scioglimento della società;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) l'autorizzazione al consiglio di amministrazione al compimento delle operazioni di cui all'articolo 24.2;
- 8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

##### Articolo 15 - Diritto di voto

15.1 Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale della società.

15.2 Il socio moroso con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla società non può partecipare alle decisioni dei soci.

##### Articolo 16 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

16.1 Salvo quanto stabilito dalla legge o previsto dal presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. In ogni caso la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che determinino il quorum deliberativo previsto dal presente statuto in conformità alla legge. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

16.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. La relativa

- 10 -

documentazione è conservata dalla società.

#### Articolo 17 – Decisioni in forma collegiale

17.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate in forma collegiale, mediante deliberazione assembleare.

17.2 L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro comprovata inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o dal socio più diligente.

17.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci e ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio come risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

17.4 L'assemblea si intende validamente costituita, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipano tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale ed è altresì presente la maggioranza degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, salvo che risulti l'opposizione di qualcuno degli assenti.

#### Articolo 18 - Svolgimento dell'assemblea

18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei soci presenti.

18.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio o video collegati mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito:

- al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- in generale a tutti gli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali condizioni deve essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### Articolo 19 - Deleghe per la partecipazione alle assemblee

19.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del

- 11 -

rappresentante e può essere contenuta l'indicazione di eventuali istruzioni, facoltà e limiti di subdelega.

Nessun delegato può rappresentare più di un socio.

Articolo 20 - Verbale dell'assemblea

20.1 Le deliberazioni dei soci, assunte con il metodo collegiale di cui all'articolo 17, devono constare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o, nei casi di legge, da un notaio.

20.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve inoltre riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente.

Nel verbale devono infine essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21 - Quorum deliberativi

21.1 Con le eccezioni di cui agli articoli 21.2 e 21.3, le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

21.2 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i tre quarti del capitale sociale, allorquando si tratti di deliberare in una delle materie di cui all'articolo 14.2, numeri 4), 5), 7) e 8), del presente statuto.

21.3 In deroga a quanto sopra, per introdurre, modificare o sopprimere i diritti eventualmente attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano maggioranze diverse da quelle stabilite nel presente articolo.

## TITOLO V

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 - Nomina e durata della carica

22.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.

Si applica quanto previsto dall'art. 13.1, lettera c), del presente statuto, nel caso ivi indicato.

22.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma terzo, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, ciascun membro del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di onorabilità, professionalità, indipendenza e competenza, tra i soggetti che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione e gestione ovvero compiti direttivi presso altre imprese sociali ovvero società o enti attive nel cd. "terzo settore". Costituiscono situazioni impeditive alla nomina ad amministratore o comunque di decadenza l'aver ricoperto incarichi direttivi presso imprese, società o enti sottoposti a fallimento, amministrazione controllata o

- 12 -

liquidazione coatta amministrativa, nei due anni precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, intendendosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

22.3 Non possono inoltre essere nominati alla carica di membro del consiglio di amministrazione e, se già nominati, decadano coloro che:

a) intrattengono relazioni di natura economica con la società o i soci in forza di rapporti di affari, di consulenza professionale o altro, tali da comprometterne l'autonomia di giudizio;

b) sono titolari, direttamente o indirettamente, di quote di partecipazione al capitale della società tali da poter essere considerati nel novero dei soggetti che possono esercitare un controllo sostanziale sulla società;

c) si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;

e) sono stati condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva di qualunque tipo o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

22.4 E' facoltà della società adottare uno specifico regolamento che preveda ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza aggiuntivi rispetto a quelli sopra richiamati.

22.5 Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili senza limiti di tempo.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

22.6 Il consiglio di amministrazione resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, da assumersi con il metodo collegiale di cui all'art. 17 del presente statuto. Resta salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui viene ricostituito il consiglio di amministrazione.

22.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli e i nuovi amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea, che dovrà essere convocata entro i successivi sessanta giorni per provvedere alla ratifica ovvero alla reintegrazione del consiglio di amministrazione. Se però, per qualsiasi causa, viene meno la metà degli amministratori nominati dai soci, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, l'intero consiglio decade e sarà compito degli amministratori rimasti convocare senza indugio i soci nella forma collegiale di cui all'articolo 17

- 13 -

per provvedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

22.8 In tutti i casi di cui ai commi precedenti, nelle more della decisione dei soci nella forma collegiale di cui all'articolo 17 gli amministratori rimasti in carica possono compiere soltanto le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 23 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

23.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

23.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito a quanto oggetto di decisione. In ogni caso, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

23.3 Nei casi previsti dalla legge ed ove ne sia fatta richiesta da parte di un amministratore, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con metodo collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo, con raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

23.4 Ove riunito con metodo collegiale, il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

23.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo.

23.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito:

- al presidente della riunione, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- in generale a tutti gli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

- 14 -

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

23.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione assunte con il metodo collegiale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; in tale caso, le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, prevalendo il voto del presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente, in caso di parità.

23.8 Le decisioni degli amministratori, assunte con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritti di cui all'articolo 23.2 ovvero con il metodo collegiale di cui all'articolo 23.3, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

23.9 Con riferimento alle operazioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate in ogni caso con il metodo collegiale di cui all'articolo 23.3.

Articolo 24 - Poteri del consiglio di amministrazione

24.1 Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

24.2 Ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, è necessaria la preventiva autorizzazione dei soci per il compimento dei seguenti atti e operazioni:

- a) acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- b) cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- c) costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- d) assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- e) acquisto e vendita di partecipazioni sociali ed assunzione di partecipazioni in società costituenti.

In sede di nomina possono essere indicati ulteriori limiti ai poteri del consiglio di amministrazione.

24.3 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i propri poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del Codice Civile.

24.4 Il consiglio di amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 25 - Rappresentanza della società

25.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente in caso di assenza o impedimento del presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

- 15 -

25.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

25.3 Infine, la rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina, nonché ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26 - Compensi degli amministratori

26.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

26.2 Sia all'atto della nomina che successivamente, i soci possono assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, nonché una indennità per la cessazione dalla carica, che sarà accantonata dalla società su base annua. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma secondo, lettera a), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in relazione al divieto di distribuzione in forma indiretta degli utili e degli avanzi di gestione, non può essere riconosciuta agli amministratori la corresponsione di compensi individuali che non siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque compensi superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

26.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, tenuto conto di quanto previsto all'art. 26.2 precedente.

#### TITOLO VI

##### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27 - Organo di controllo

27.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, deve essere nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

27.2 Per tutta la durata del loro incarico, i membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 13.1, lettera c), e dagli artt. 22.2, 22.3 e 22.4 del presente statuto.

La perdita dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza dell'interessato ovvero, in caso di organo di controllo collegiale, la sua sostituzione con il membro supplente più anziano.

27.3 L'organo di controllo è nominato dall'assemblea, che ne determina il compenso. Esso dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

27.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sulla osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

L'organo di controllo infine attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee-guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e

- 16 -

delle Politiche Sociali previsto dall'art. 9, comma secondo, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Di tale attività di monitoraggio deve essere dato atto nel bilancio sociale.

Articolo 28 - Revisione legale dei conti

28.1 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'art. 2435-bis, comma primo, del Codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

28.2 Anche indipendentemente dal superamento dei limiti di cui all'art. 28.1 precedente, l'assemblea, da tenersi nella forma collegiale di cui all'art. 17 del presente statuto, può nominare, con la maggioranza di cui all'art. 21.1 del presente statuto, un revisore legale o una società di revisione legale, ovvero può assegnare le funzioni di revisione legale dei conti all'organo di controllo, anche monocratico. In quest'ultimo caso, tutti i membri dell'organo di controllo, anche supplenti, devono essere iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Articolo 29 - Bilancio

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione deve predisporre il bilancio annuale e il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dai ministeri ed organismi competenti, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali dell'impresa.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma secondo, del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, il bilancio sociale deve essere redatto tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

29.3 I documenti previsti all'art. 29.2 devono essere sottoposti per l'approvazione alla assemblea dei soci, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di ricorrere al maggior termine di centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

Salvi gli obblighi di pubblicità legale, tali documenti sono inoltre depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto, allo scopo di assicurarne idonea pubblicità.

Articolo 30 - Divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione

30.1 Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della società. A tal fine, conformemente al disposto dell'articolo 3, comma secondo, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In particolare è vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento di quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le medesime qualifiche; la remunerazione degli strumenti finanziari di

- 17 -

cui all'art. 5.6 in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo di cui all'art. 30.2, lettera a), seguente, tranne che nella ipotesi di strumenti finanziari emessi da banche e da intermediari finanziari autorizzati; l'acquisto di beni e servizi a corrispettivi superiori al loro valore normale, senza che vi siano valide ragioni economiche; la cessione di beni e la prestazione di servizi a favore dei fondatori, dei soci o associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, tranne che nel caso in cui tali cessioni e prestazioni costituiscano l'oggetto dell'attività della società; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi calcolati ad un tasso superiore di quattro punti il tasso annuo di riferimento o il diverso tasso determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma secondo, lettera f), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

30.2 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, come segue:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e avanzi di gestione sono stati prodotti;
- b) ovvero alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- c) ovvero ad erogazioni gratuite in favore di enti del c.d. "terzo settore" diversi dalle imprese sociali, purché detti enti non siano fondatori, associati o soci della società o di società da quest'ultima controllate e purché l'erogazione sia finalizzata alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

30.3 Il 5% (cinque per cento) degli utili di esercizio deve comunque essere destinato alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

## TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

31.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

31.3 I soci, con decisione da assumere con il metodo collegiale di cui all'art.17, nominano uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri del liquidatore o del collegio dei liquidatori.

- 18 -

31.4 Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, nonché i dividendi deliberati e non ancora distribuiti a norma del presente statuto, è devoluto ad altri enti del cd. "terzo settore" costituiti ed operanti da almeno tre anni, ovvero ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'art. 16, comma primo, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

#### TITOLO IX ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 32 - Disposizioni applicabili

32.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice civile per le società a responsabilità limitata.

F.to LUISA ALDROVANDI

F.to GUIDO PEREGALLI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU  
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,  
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.